

**“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Promulga**

la seguente legge:

## Articolo 1

### Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. In base al principio contabile della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*):
  - a) per l'esercizio finanziario 2021, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.918.391.356,92 euro e di cassa per 4.720.360.538,39 euro e autorizzate spese di competenza per 2.918.391.356,92 euro e di cassa per 4.350.174.773,11 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;
  - b) per l'esercizio finanziario 2022, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.308.469.865,71 euro e autorizzate spese di competenza per 2.308.469.865,71 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;
  - c) per l'esercizio finanziario 2023, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.206.978.642,06 euro e autorizzate spese di competenza per 2.206.978.642,06 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge.
  
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo n.118 del 2011, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
  - a) prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2021/2023 per titoli e tipologie (Allegato A);
  - b) prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2021/2023 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);
  - c) riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato C);
  - d) riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato D);
  - e) riepilogo generale delle spese per Missioni (Allegato E);
  - f) quadro generale riassuntivo (Allegato F);
  - g) prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato G);
  - h) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 1° gennaio 2021 (Allegato H);
  - i) prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (Allegato I);
  - j) prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);
  - k) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);
  - l) prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell'esercizio finanziario 2021 (Allegato L);
  - m) elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato M);
  - n) nota integrativa (Allegato N).
  
3. L'allegato O2 alla Legge Regionale 9 dicembre 2020 n. 40 è sostituito con l'allegato O alla presente legge.

4. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
  - a) il documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
  - b) il bilancio finanziario gestionale, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli, per le entrate, e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per le spese.
5. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione e afferenti all'esercizio finanziario 2021. Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 12,00 euro per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
9. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2021, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui alla lettera a), comma 1.

## **Articolo 2**

### **Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011**

1. Per l'attuazione del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario*) del decreto legislativo n.118 del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

### **Articolo 3**

#### **Fondi di riserva**

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n.118 del 2011, nel programma 01 (Fondo di riserva) della missione 20 (Fondi ed accantonamento), sono iscritti:
  - a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 204.216,45 euro per l'anno 2021, a 100.000,00 euro per l'anno 2022 ed a 259.579,98 euro per l'anno 2023;
  - b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a 50.000.000,00 euro per l'anno 2021.

## **Articolo 4**

### **Disavanzo di amministrazione presunto**

1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato N.7, accluso all'allegato N di cui alla lettera n), del comma 2, dell'articolo 1 della presente legge, in applicazione del disposto di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n.118 del 2011.

## **Articolo 5**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza 06 maggio 2021

BARDI